Pubblicato il 12/10/2022

Sent. n. 843/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eros Morra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Fossano, via Roma n. 56;
contro
Comune di Racconigi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresio Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Susa n. 40;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS-avente ad oggetto l'accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione ed ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, co. 4 *bis*, d.p.r. 380/2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Racconigi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 3 ottobre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Racconigi ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-e, per l'effetto, ha disposto l'acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale *ex* art. 31, co. 3 e 4, d.p.r. 380/2001 e ha ingiunto il pagamento della sanzione di cui all'art. 31, co. 4 *bis*, d.p.r. 380/2001 nella misura massima di euro 20.000.
2. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Racconigi.
3. Nelle more del processo, con sentenza di questo Tribunale n. 1094 del 29 novembre 2021, è stato respinto il gravame proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza di demolizione.
4. La causa è passata in decisione all'udienza straordinaria del 3 ottobre 2022.
5. In via preliminare e in conformità all'eccezione di parte resistente, va dichiarata l'inammissibilità della censura con cui la ricorrente lamenta la mancata notificazione del provvedimento ad altro comproprietario del compendio immobiliare, giacché contenuta nella memoria difensiva del 30 agosto 2022, non notificata all'amministrazione.

6. Con il primo motivo di ricorso viene lamentato l'eccesso di potere *sub specie* difetto di istruttoria e motivazione in quanto l'ordinanza impugnata:
- non menziona la pendenza del ricorso proposto avverso l'ingiunzione di demolizione;
- non indica l'interesse pubblico che giustifica l'acquisizione di manufatti esistenti da decenni senza attendere l'esito del precedente ricorso;
- è impossibile che, durante il sopralluogo del 3 agosto 2016, sul quale poggia l'ordinanza impugnata, gli agenti accertatori abbiano potuto verificare la permanenza dei manufatti, poiché non sono potuti accedere alla proprietà e hanno scattato solo fotografie dall'esterno.
Il motivo infondato, poiché:
- l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione (poi definitivamente respinta con la sentenza n. 1094/2021) non incide sul successivo provvedimento di accertamento dell'inottemperanza, giacché l'atto presupposto non è stato oggetto di sospensione cautelare, sicché non vi era alcuna necessità di citare la pendenza del ricorso nella motivazione provvedimentale;
- l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva è un atto dovuto, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge, perciò non vi è alcuna valutazione discrezionale relativa all'interesse pubblico da compiere e, di conseguenza, da giustificare (Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996; Id., Sez. VI, 5 aprile 2022, n. 2523);
- le asserite incongruenze del sopralluogo del 3 agosto 2016 sono prive di pregio, tenuto conto che le fotografie allegate al verbale rappresentano la persistenza di manufatti ed è la stessa ricorrente ad ammettere che, a quella data, aveva solo iniziato la demolizione, circostanza tra l'altro confermata dal successivo verbale di sopralluogo del 12 novembre 2016.
7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e difetto della motivazione, in quanto il Comune ha inopinatamente irrogato la sanzione pecuniaria nella misura massima senza tener conto che la proprietà ricade solo in minima parte in area a rischio idrogeologico e senza esplicitare la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, così come invece espressamente previsto dall'art. 16 l. 689/1981.
Il motivo è infondato, poiché:
- l'art. 31, co. 4 *bis*, d.p.r. 380/2001 impone di irrogare la sanzione nella misura massima di euro 20.000 se gli abusi sono realizzati su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 o inedificabili (cfr. richiamo all'art. 27, co. 2) o a rischio idrogeologico elevato;
- come esplicitato nell'ordinanza di demolizione, l'area su cui ricadono le opere è soggetta a vincolo ambientale-paesaggistico per le acque pubbliche (-OMISSIS-) ai sensi del d.lgs. 42/2004, è inedificabile in quanto ricadente in classe IIIa del P.R.G. e in fascia di rispetto fluviale (art. 29 l.r. 56/1977 e r.d. 523/1904) ed è a rischio idrogeologico poiché compresa in parte (mappale -OMISSIS-) nella Fascia A (deflusso della piena) e in parte (mappale -OMISSIS-) nella Fascia B (di esondazione) del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali del Bacino del Po, approvato con d.p.c.m. del 24 luglio 1998, e del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Po, approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001;
- il Comune era quindi tenuto, senza alcun margine di discrezionalità e senza alcun onere motivazionale, ad applicare la sanzione pecuniaria massima;
- la facoltà di pagamento ridotto spetta *ex lege* ove ne ricorrano i presupposti, essendo irrilevante la sua mancata esplicitazione nel provvedimento.
8. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.
9. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2022, mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Angelo Roberto Cerroni, Referendario
Martina Arrivi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Martina Arrivi	Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.